



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
--



INDICE

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti	4
Articolo 3 - Soggetto attivo, soggetto passivo e presupposto del tributo	4
Articolo 4 - Determinazione della TARI.....	5
Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici	5
CAPO II	8
UTENZE DOMESTICHE.....	8
Articolo 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	8
CAPO III.....	10
UTENZE NON DOMESTICHE	10
Articolo 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....	10
Articolo 8 - Istituzioni scolastiche statali.....	10
CAPO IV	12
MODALITÀ GESTIONALI	12
Articolo 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	12
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	12
Articolo 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	14
Articolo 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature	14
CAPO V	15
RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI.....	15
Articolo 13 - Riduzioni ed esenzioni della quota variabile della TARI.....	15
Articolo 13 bis - Esenzioni per le utenze non domestiche uscite dal servizio pubblico e obblighi di comunicazione per l'uscita e il rientro dal/nel servizio pubblico.....	16
Articolo 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni del tributo	18
CAPO VI.....	19
RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI.....	19
Articolo 15 - Riscossione volontaria	19
Articolo 16 - Dilazioni di pagamento	20
Articolo 17 - Funzionario responsabile.....	21
Articolo 18 – Controlli.....	21
Articolo 19 – Contraddittorio preventivo.....	22
Articolo 20 - Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva	24
Articolo 20 bis - Accertamento con adesione	26
Articolo 21 – Autotutela obbligatoria	28
Articolo 22 – Autotutela facoltativa	29
Articolo 23 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....	30
Articolo 24 - Rateizzazione – interessi - spese	30
Articolo 25 - Contenzioso.....	32



Articolo 26 - Sanzioni e interessi	32
Articolo 27 - Rimborsi	32
Articolo 28 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati	33
CAPO VII.....	34
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
Articolo 29 - Norme finali.....	34

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione della TARI istituita dai commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 3 - Soggetto attivo, soggetto passivo e presupposto del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il Comune ha affidato la concessione della gestione della TARI al COVAR 14 in ragione della sua qualità di soggetto al quale risulta attribuito nell'anno 2013 il medesimo servizio.
3. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
6. Sono escluse dalla tassazione, in parte fissa e in parte variabile:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono considerate aree operative in quanto suscettibili di produrre rifiuti, i parcheggi scoperti e le aree di manovra e di ricovero degli automezzi, ancorché pertinenziali o accessorie rispetto ad altri locali. Ai parcheggi scoperti e alle aree di manovra e di ricovero degli automezzi, stante l'analogia per natura e tipologia di rifiuti prodotti agli autosaloni, sono applicati i coefficienti di produttività previsti per la categoria "Esposizioni e autosaloni";
 - b. le aree in cui si svolgono attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e connesse, in quanto produttive di rifiuti speciali, incluse le attività agrituristiche con o senza pernottamento;
 - c. i capannoni industriali, in quanto produttivi di rifiuti speciali, e i magazzini ad essi funzionalmente ed esclusivamente collegati, ad eccezione delle aree e dei locali non riconducibili alla produzione quali:

- uffici, mense e parcheggi coperti e scoperti.
7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 - Determinazione della TARI

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
2. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche.
3. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Le tariffe della TARI sono deliberate dal Consiglio Comunale e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale, a valere per l'anno di riferimento.
5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano

assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 648, della Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, purché non verandate;
 - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato. Non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
4. Non sono soggetti al tributo i locali o le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - b. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, sempreché di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - c. le aree adibite in via esclusiva al transito;
 - d. balconi, terrazze e porticati;
 - e. solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
 - f. i locali, a eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
 - g. le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
 - h. le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;
 - i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con

recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

5. Le circostanze di cui al comma 4. devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
6. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti; il Comune può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Il Comune, al fine di operare l'integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali, valuta la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Piemonte al progetto SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio).

CAPO II

UTENZE DOMESTICHE

Articolo 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
3. A seguito di dichiarazione degli interessati accompagnata da idonea documentazione probatoria, dal numero complessivo dei componenti risultanti negli elenchi anagrafici possono comunque escludersi dal computo della sola parte variabile del tributo:
 - i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
 - i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
 - il componente il nucleo familiare e un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo, che risulti dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
 - i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi.
4. A seguito di dichiarazione degli interessati accompagnata da idonea documentazione, al numero complessivo dei componenti risultanti negli elenchi anagrafici devono essere aggiunti, ai fini del computo del tributo, i soggetti non residenti anagraficamente nell'immobile, ma che dimorano nel medesimo per un periodo superiore a sei mesi consecutivi.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, il calcolo degli occupanti è conteggiato distintamente per ciascun nucleo familiare solidalmente obbligato al pagamento del tributo.
6. Per le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non ivi residenti si applica il medesimo schema di tassazione delle utenze residenti, utilizzando per la classificazione il numero di occupanti indicati nella dichiarazione di cui all'art. 10. In mancanza di diversa indicazione si assume un nucleo di 3 componenti, salva la possibilità di accertamento.
7. Nel caso di abitazioni occupate temporaneamente da personale dipendente da aziende, ditte, enti, ecc., qualora il personale non abbia eletto residenza o stabile dimora nell'immobile, il soggetto passivo sarà colui che ha la disponibilità dell'immobile e viene utilizzato per la classificazione il numero di occupanti indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 10.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la

superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III

UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e aree diversi dall'uso abitativo, classificati nell'Allegato L-*quinquies* alla Parte IV del Codice dell'Ambiente approvato con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso analoghe, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui al D.Lgs 116/2020 (tabella Allegato 2), si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc deliberato dal Consiglio Comunale con riferimento alle categorie di cui nell'Allegato L-*quinquies* alla Parte IV del Codice dell'Ambiente.
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili addebitabili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalla medesima categoria, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (tabelle 4a e 4b dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999).

Articolo 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario,



secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato - città ed autonomie locali.

3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, come determinato dal comma 2, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

CAPO IV

MODALITÀ GESTIONALI

Articolo 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. La TARI, come previsto dall'articolo 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, è gravata dal Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino con il provvedimento di determinazione delle tariffe.

Articolo 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che possiedono, detengono od occupano i locali o le aree scoperte anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti, devono presentare la dichiarazione alla società Pegaso03 s.r.l., che opera per conto del Comune, entro 30 giorni dall'inizio del possesso, della detenzione o dell'occupazione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b. il codice fiscale e, per le utenze non domestiche, anche la partita IVA;
 - c. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - d. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove prescritto e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - f. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - g. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, fatta eccezione per i parcheggi anche all'aperto che saranno classificati nella categoria Esposizioni e Autosaloni;
 - h. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, piano, scala e numero interno;
 - i. la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite all'articolo 5;
 - j. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree;
 - l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - m. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei

- locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del nuovo occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;
- n. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- o. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta su modello messo a disposizione dal Comune e ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 5. La variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini previsti al comma 1.
 6. La cessazione del possesso, della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro i termini previsti al comma 1.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno presentare la dichiarazione di cessazione entro il termine previsto al comma 1. A decorrere da tale data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, la posizione viene chiusa alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.
 10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello messo a disposizione dal Comune, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al comma 2 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di riconoscimento.
 11. Il Comune, attraverso la società Pegaso03 s.r.l., su richiesta dell'utente, rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, posta elettronica o compilazione di modulo digitale, nel giorno del suo ricevimento.
 12. La mancata sottoscrizione o presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 13. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a

presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

15. Incombe, in ogni caso, sul contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune.

Articolo 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il tributo di cui al comma 662 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è abrogato dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate istituito dal comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

Articolo 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio/Comune, lo stesso fornisce il servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di sfalci e potature.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata e in vigore.

CAPO V

RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

Articolo 13 - Riduzioni ed esenzioni della quota variabile della TARI

1. Il tributo è ridotto del 20%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione del tributo di cui al comma 1 è applicata su specifica richiesta al Comune da parte dei soggetti interessati, per il tramite della società Pegaso03 s.r.l. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte delle utenze domestiche interessate, al servizio di raccolta della frazione organica, di sfalci e potature e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazioni.
3. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, è possibile non attivare il servizio di raccolta differenziata della frazione organica, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
4. La riduzione del tributo è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati o d'ufficio dal Comune una volta verificato il diritto.
5. Per le utenze non stabilmente attive previste dall'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, il tributo è ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti o iscritti all'A.I.R.E. del Comune, che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
6. Il tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente di cui al citato articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013.
7. Alle utenze non domestiche che hanno optato per il servizio pubblico ma avviano al riciclo parte dei propri rifiuti urbani avvalendosi di altro gestore, viene applicata una riduzione della quota variabile del tributo nelle percentuali di seguito indicate:
 - a) del 15% nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) del 30% nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c) al 50% nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - d) del 70% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
 - e) del 100% nel caso di riciclo di oltre il 95% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti. Per le categorie che producono rifiuti organici la riduzione massima della quota variabile non può superare l'80%.

8. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo. Le riduzioni possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico e avviati al recupero siano destinati in modo effettivo e oggettivo, esclusivamente al riciclo.

La richiesta deve essere presentata di anno in anno, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
10. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 9, il gestore comunica l'esito della verifica all'utente.

Articolo 13 bis - Esenzioni per le utenze non domestiche uscite dal servizio pubblico e obblighi di comunicazione per l'uscita e il rientro dal/nel servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che intendono conferire i rifiuti urbani derivanti dalla propria attività a gestori privati devono darne comunicazione, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno.
2. Le utenze non domestiche che, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, dimostrano di aver avviato al recupero le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani così come

- comunicati al Gestore pubblico, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo.
3. Le utenze non domestiche iscritte a ruolo in data posteriore al 30 giugno che non intendono avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, devono comunicarlo nella modalità previste dall'articolo 10 comma 2 lettera m) del presente regolamento. Per gli utenti già iscritti a ruolo tale scelta deve essere resa nota con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, in entrambi i casi nella dichiarazione/comunicazione devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
 - f) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
 4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
 5. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione.
La mancata comunicazione dell'attività di recupero autonomo nei termini sopra indicati è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza biennale, devono darne comunicazione, a mezzo PEC, entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento.
 6. L'esclusione dal pagamento parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale che, a pena di decadenza, deve pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati. La medesima deve riportare le informazioni elencate all'articolo 13, comma 9. Sono altresì ammesse modifiche e/o integrazioni entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine del 31 gennaio.
 7. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e coerenti al volume di attività svolta, allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero riportante i dati identificativi e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. L'ente gestore del servizio di raccolta rifiuti è autorizzato a verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate dall'utente uscito dal servizio pubblico rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
9. Comportamenti scorretti o dichiarazioni mendaci saranno sanzionati nella misura prevista nei casi di dichiarazioni infedeli.
10. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto all'esclusione della quota variabile che verrà recuperata l'anno successivo.
11. Il mancato riscontro ad eventuali richieste di regolarizzazione o integrazioni della procedura di uscita dal servizio pubblico è da intendersi come manifestazione implicita della volontà di continuare ad avvalersi di tale servizio.
12. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 7, il gestore comunica l'esito della verifica all'utente.
13. Nel caso in cui l'utente non dimostri il recupero di tutte le frazioni di rifiuto indicate nella comunicazione fatta al Gestore, può chiedere che la documentazione prodotta venga valutata ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni del tributo

1. In caso di calamità naturali con grave danno alle persone e alle cose, in applicazione dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, il Comune, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, può riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche ulteriori riduzioni, contributi ed esenzioni del tributo, la cui copertura finanziaria deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.
2. Il Comune applica il Bonus sociale rifiuti in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, in conformità alla normativa statale e alla regolazione ARERA.
3. Il bonus è riconosciuto automaticamente agli aventi diritto, sulla base dell'ISEE e dei flussi informativi resi disponibili dai sistemi nazionali competenti, senza necessità di presentazione di apposita istanza.
4. L'agevolazione consiste in una riduzione della tariffa rifiuti, applicata a una sola utenza domestica per nucleo familiare, secondo le modalità e nella misura stabilite dalla disciplina vigente.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni normative e regolatorie tempo per tempo vigenti in materia.
6. In caso di disagio socioeconomico, a favore delle utenze domestiche possono essere riconosciuti ulteriori sgravi o esenzioni. L'elenco dei beneficiari e dei relativi importi dovranno essere trasmessi al soggetto Gestore per la tariffa e i rapporti con gli utenti secondo un tracciato unico predefinito in valore unico non percentuale entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di applicazione.

CAPO VI

RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Articolo 15 - Riscossione volontaria

1. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ha affidato a mezzo di convenzione la concessione della gestione della TARI al Consorzio Covar14.
2. Il pagamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in acconto sul 100% dell'importo dell'anno precedente, da versarsi in tre rate di pari ammontare con scadenza al 30 giugno, 15 settembre e 31 ottobre dell'anno di riferimento o in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il pagamento del saldo della tariffa dell'anno di riferimento è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Eventuali versamenti indebiti sono conteggiati nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo come descritto nel articolo 23.

Con motivata deliberazione, la Giunta Comunale può rimodulare le percentuali di versamento del tributo in acconto o anticipare o posticipare le date di scadenza dei versamenti, fermo restando il divieto di richiedere il pagamento del saldo prima del 2 dicembre dell'anno di riferimento.

Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

- a. sulla base dei costi previsti nel Piano Economico Finanziario, viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati, con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;
 - b. ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo verrà fatto pervenire loro, indicativamente 15 giorni prima della scadenza della prima rata, l'avviso di pagamento corredato da prospetto riassuntivo ed eventuale indicazione di somme arretrate non pagate, con la specificazione delle annualità di riferimento.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, o altro recapito segnalato dallo stesso come corrispondenza ordinaria: a mezzo posta elettronica certificata (PEC) per le utenze non domestiche o con posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) all'indirizzo fornito dall'utenza domestica.

Il contribuente in possesso di SPID/CIE o del codice contribuente che trova riportato nell'avviso di pagamento, può accedere tramite il sito web del Comune, del Covar14 e della società Pegaso03 s.r.l, alla propria posizione debitoria e visionare l'importo del tributo e le rate di scadenza dei versamenti.

4. I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell'avviso stesso e sono pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune e del soggetto gestore. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. Ai sensi dell'articolo 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a Euro 12,00=, comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni e interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
6. La mancata ricezione del modello di versamento precompilato non costituisce rinuncia all'imposizione tributaria da parte del Comune. Il modello di versamento precompilato deriva dai dati comunicati con la dichiarazione di cui all'articolo 10; di conseguenza l'invio di un modello di versamento in tutto o in parte non corretto o il suo mancato invio da parte del Comune non costituisce causa esimente dall'obbligo di adeguamento della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 10.
7. Sul sito web del Comune e della società Pegaso03 s.r.l. è istituita un'apposita area a disposizione dell'utenza per l'accesso al portale, presso il quale sarà possibile verificare la propria posizione contributiva, visionare gli avvisi di pagamento ed effettuare i pagamenti tramite sistema PagoPA.

Articolo 16 - Dilazioni di pagamento

1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiori a Euro 60,00= lordi per le utenze domestiche e a Euro 200,00= lordi per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori a Euro 30.000,00= la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile.
4. Il numero di rate accordabili, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali, è riferito all'importo del debito:

IMPORTO DEL TRIBUTO		NUMERO RATE
DA EURO	A EURO	
Euro 60,00=/Euro 200,00=*	Euro 500,00=	6 rate
Euro 500,01=	Euro 1.500,00=	15 rate
Euro 1.500,01=	Euro 2.500,00	20 rate
Euro 2.500,01=	Euro 4.000,00=	25 rate
oltre Euro 4.000,01=		30 rate

*ai sensi del comma 2, con distinzione riguardo al minimo tra utenza domestica e non domestica

5. L'istanza di dilazione è inoltrata, prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso, all'ufficio indicato nell'avviso di accertamento, allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.

6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente, a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 1284 del codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a Euro 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal Comune.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.

Articolo 17 - Funzionario responsabile

1. Il Consorzio Covar¹⁴, in qualità di concessionario del Comune per la gestione del tributo, nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria, di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.

Articolo 18 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso impedimento alla rilevazione in loco, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche e i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci e opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
 - a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento (come espressamente individuato dalla norma) a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà e al centro commerciale integrato, con obbligo di restituzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati,

con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione, fermo il controllo da parte del funzionario responsabile.

Articolo 19 – Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, l'ufficio deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
 - a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - c) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - d) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - e) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione del tributo dovuto sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di mera combinazione di dati univoci);
 - g) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - h) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - i) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai

- sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- j) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - k) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - l) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
- a) gli atti basati su dati nella disponibilità dell'ufficio, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b) quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso dell'ufficio, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso dell'ente, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per consentire il contraddittorio, l'ufficio comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
7. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
8. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
9. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
10. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
- a) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano

- la pretesa dell'ente;
- b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni qualora sia stato recepito l'istituto dell'accertamento con adesione.
11. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 12. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
 13. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
 14. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 15. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
 16. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Articolo 20 - Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva

1. Il funzionario responsabile della TARI procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un avviso motivato, ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;
 - b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d. del tributo applicato e della relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile della TARI;
 - c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile della TARI, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. A tal fine deve contenere:
 - a. l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie";
 - b. l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - c. l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
7. Il contenuto di cui al comma 6 è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
8. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo il responsabile della TARI procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
9. Oltre al Comune, i soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Consorzio di Comuni concessionario della riscossione coattiva della TARI;
 - b. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997;

- c. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
10. Prima di procedere al recupero forzoso del tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.
 11. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare e immobiliare ai sensi del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
 12. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il responsabile del tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del tributo nei seguenti casi:
 - a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
 - b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di Euro 51,00=.

Articolo 20 bis - Accertamento con adesione

1. Il Comune autorizza il Consorzio Covar14 a utilizzare lo strumento deflattivo dell'accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque denominato, a copertura dei servizi di igiene urbana.
2. L'accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura "consensuale" o alla definizione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa accertativa.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
4. La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
5. Il procedimento può essere attivato:
 - a) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - c) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.
6. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il

contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

7. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
8. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
9. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
10. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
11. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
12. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
13. Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento dell'accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo.
14. L'accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la

liquidazione delle maggiori entrate e interessi dovuti, anche in forma rateale.

15. Il pagamento rateale è concesso, sino a Euro 5.000,00, alle condizioni e modalità dettate dall'articolo 16 del presente Regolamento, nel caso di importi superiori a Euro 5.000,00, la dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dall'articolo 20 del presente Regolamento.
16. Una volta perfezionato, l'accertamento con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile. L'intervenuta definizione della posizione debitoria (con il pagamento integrale della debenza) non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
17. L'accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l'atto impositivo sia divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per motivi di ragionevolezza, impongano la revisione dell'intera posizione contributiva.
18. All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed Ente impositore.
19. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla pretesa accertativa, ma a causa del mancato o del parziale pagamento del tributo il rapporto debitorio non è giunto a definizione, l'Ufficio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, comunque sulla base dell'atto di accertamento concordato.

Articolo 21 – Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'ente, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 22 – Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, l'ente può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
11. Ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di

cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 23 – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'ente eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'ufficio, appositamente specificati nei medesimi.

Articolo 24 - Rateizzazione – interessi - spese

1. Su richiesta del debitore che dimostri di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà (per motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica), il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi, costo della notifica, costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.
2. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo della modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio Covar 14. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:
 - a. a Euro 60,00= per le utenze domestiche, fino a un importo massimo di Euro 7.000,00=;
 - b. a Euro 200,00= per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori a Euro 7.000,00=.
3. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di:
 - a. 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a Euro 7.000,00=;
 - b. 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a Euro 7.000,00= ma inferiore o uguale a Euro 30.000,00=.La dilazione dei debiti superiori a Euro 30.000,00= può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex articolo 1944 del codice civile). In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino a un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).

Schema riepilogativo dilazione:

IMPORTO SOMMA INTIMATA	NUMERO MASSIMO RATE MENSILI	DURATA MASSIMA DILAZIONE
Euro 60,00= – Euro 7.000,00= utenze domestiche Rata minima Euro 60,00= Euro 200,00= - Euro 7.000 utenze non domestiche Rata minima Euro 200	36	3 anni
Euro 7.000,01= – Euro 30.000,00= Tutte le utenze	60	5 anni
oltre Euro 30.000,00= Tutte le utenze	72	6 anni

4. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
7. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a. una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino a un massimo di Euro 300,00=, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di Euro 600,00=;
 - b. una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del

Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 25 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento nonché gli altri atti indicati dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 546/1992, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 18.

Articolo 26 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 1, comma 693, della Legge n. 147/2013, si applicano nella misura minima le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 695, 696, 697 e 698 della Legge n. 147/2013.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 696, 697 e 698, sono ridotte a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

Articolo 27 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, la somma indebita è compensata con la debenza del primo avviso di pagamento utile.
2. Ove non siano già state compensate o non siano compensabili, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
4. Il rimborso avviene entro 30 (trenta) giorni dalla verifica della maturazione del diritto. Il procedimento di accertamento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta.
5. Se trattasi di utenze cessate il rimborso avviene entro 180 giorni o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Articolo 28 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati

1. Con cadenza settimanale, il Comune trasmette al soggetto gestore la rendicontazione dei pagamenti nel formato, con le modalità e secondo il tracciato convenuti.
2. Gli uffici dell'anagrafe della popolazione provvedono mensilmente a fornire al soggetto gestore ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull'applicazione del tributo nel formato e secondo il tracciato record convenuto.
3. Al fine di addivenire alla determinazione del presupposto impositivo e nell'ambito della corretta gestione del tributo, i Comuni assicurano al soggetto gestore l'accesso alle banche dati comunali e nazionali. Le modalità di utilizzo sono disciplinate sulla base di accordi e convenzioni.
4. Il soggetto gestore mette a disposizione del Comune la possibilità di visualizzare le banche dati relative ai contribuenti TARI del Comune con le modalità e secondo il tracciato convenuto.



CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.